



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 34 del 28-06-2021

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **18:00**, nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione. Presiede la seduta il SIG. EUGENIO STELLIFERI in qualità di Presidente del Consiglio. All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	STELLIFERI EUGENIO	Presente	7	BORGNA ANGELO	Presente
2	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	8	ONORI RITA	Presente
3	RICCI ROBERTO	Presente	9	MAZZEI RITA	Assente
4	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente	10	SBARRA ROBERTO	Assente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	11	PONTUALE ALESSANDRO	Presente
6	BRUNETTI DONATO	Presente	12	CUZZOLI ALESSANDRO	Assente
			13	NOCERA VALENTINA	Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EUGENIO STELLIFERI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RICHIAMATI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*; • l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all' articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ..."*;
- il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministro dell'interno, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è stato ulteriormente differito, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.
- L'articolo 30 comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 dispone che *"Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021"*;
- L'articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 dispone che *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.*

CONSIDERATE:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: *"semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica*

della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”;

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;*

- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”;*

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;*

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: *“aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”;*

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminati il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio ed il Piano finanziario finale redatto dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tenuto conto che il Piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare, come prescritto dalla Delibera di Arera 443/2019/R/rif del 31/10/2019, da:

a) la dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) Lo schema Tipo Pef per il 2021;

Tenuto conto inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e pertanto, accertato l'equilibrio economico e finanziario, si procede ad assumere l'importo consentito nel rispetto del limite alla variazione annuale, come determinato nell'allegato Piano Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del Piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale, come descritto nella relazione allegata;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *“linee guida interpretative”*, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, come risultanti dalla relazione allegata al Piano finanziario;

Ritenuto per quanto sopra di validare il Piano finanziario ed i relativi allegati, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata norma;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 30 del 28/09/2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Tenuto conto che nel piano economico-finanziario non sono state inserite le seguenti componenti aggiuntive:

- : quota annuale del conguaglio relativa alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

- : quota annuale del conguaglio relativa alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Ritenuto pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale del Piano finanziario le seguenti voci:

PEF 2021 ed Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020	Totale Et
Totale costi del piano finanziario 2021	967.205

Entrate da recupero evasione	0
Contributo MIUR	4.411
Riduzioni previste da regolamento	136.000
Totale entrate da tariffe 2021	1.098.793

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 66% a carico delle utenze domestiche;
- 34% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche allegati;
- che nell'anno 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, dall'1% al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Viterbo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri da parte dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/00 ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Pontuale) resi per alzata di mano e così per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di validare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano finanziario (**Allegato "A"**) con la relazione a cura dell'Ente, **allegato "B"**;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 (**Allegato "C"**) come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2020 – DRIF del 27/03/2020, specificate in premessa;
- 5) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la successiva approvazione, in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif di Arera;
- 6) di stabilire le scadenze degli avvisi tari in tre rate al 31 agosto, 31 ottobre e 30 novembre 2021 ed unica soluzione al 31/08/2021;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 25-06-2021

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EUGENIO STELLIFERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ORFEO POTENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA

TARIFFE TARI ANNO 2021
allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale

Codice	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Ka	Kb
1	Domestica	Occupante 1	€ 0,46	€ 79,45	0,81	0,60
2	Domestica	Occupanti 2	€ 0,53	€ 158,90	0,94	1,20
3	Domestica	Occupanti 3	€ 0,58	€ 198,63	1,02	1,50
4	Domestica	Occupanti 4	€ 0,62	€ 264,84	1,09	2,00
5	Domestica	Occupanti 5	€ 0,62	€ 278,08	1,10	2,10
6	Domestica	Occupanti 6 o piu'	€ 0,60	€ 288,67	1,06	2,18

	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale	Kc	Kd
1	Non Domestica	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,49	€ 1,50	€ 1,99	0,43	4,82
2	Non Domestica	Cinematografi e teatri	€ 0,53	€ 1,22	€ 1,75	0,46	3,92
3	Non Domestica	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,60	€ 1,49	€ 2,09	0,52	4,80
4	Non Domestica	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,93	€ 2,32	€ 3,25	0,81	7,45
5	Non Domestica	Stabilimenti balneari	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
6	Non Domestica	Esposizioni, autosaloni	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
7	Non Domestica	Alberghi con ristorante	€ 1,82	€ 4,98	€ 6,80	1,59	16,00
8	Non Domestica	Alberghi senza ristorante	€ 1,36	€ 2,92	€ 4,29	1,19	9,39
9	Non Domestica	Case di cura e riposo	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
10	Non Domestica	Ospedali	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
11	Non Domestica	Uffici, agenzie e studi professional	€ 1,68	€ 4,22	€ 5,90	1,47	13,55
12	Non Domestica	Banche ed istituti di credito	€ 0,99	€ 2,46	€ 3,44	0,86	7,89
13	Non Domestica	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,40	€ 2,96	€ 4,36	1,22	9,50
14	Non Domestica	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,65	€ 4,11	€ 5,76	1,44	13,21
15	Non Domestica	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,99	€ 2,46	€ 3,44	0,86	7,90
16	Non Domestica	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,24	€ 3,82	€ 5,05	1,08	12,26
17	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,28	€ 3,21	€ 4,50	1,12	10,32
18	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,13	€ 2,83	€ 3,97	0,99	9,10
19	Non Domestica	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,44	€ 3,60	€ 5,05	1,26	11,58
20	Non Domestica	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,02	€ 2,55	€ 3,57	0,89	8,20
21	Non Domestica	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,01	€ 2,52	€ 3,53	0,88	8,10
22	Non Domestica	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,72	€ 10,27	€ 14,00	3,25	33,00
23	Non Domestica	Mense, birrerie, amburgherie	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
24	Non Domestica	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,81	€ 7,47	€ 10,28	2,45	24,00
25	Non Domestica	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,68	€ 6,71	€ 9,39	2,34	21,55
26	Non Domestica	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
27	Non Domestica	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,85	€ 12,11	€ 16,96	4,23	38,90
28	Non Domestica	Ipermercati di generi misti	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
29	Non Domestica	Banchi di mercato generi alimentari	€ 3,99	€ 9,96	€ 13,95	3,48	32,00
30	Non Domestica	Discoteche, night club	€ 2,10	€ 5,24	€ 7,34	1,83	16,83